

Indicazioni per la definizione dei criteri per le prove d'esame di licenza di scuola secondaria di 1° grado, per la conduzione del colloquio pluridisciplinare e per la prova nazionale a favore degli alunni stranieri

maggio 2008

- *Vista*

la Circolare del MPI n. 32 del 14 marzo 2008: “*Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008*” e in particolare quanto indicato al punto “5. *Disposizioni per particolari tipologie di alunni*”, **comma c**:

Alunni con cittadinanza non italiana

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.

Indicazioni per le misure di accompagnamento utili agli alunni con cittadinanza non italiana per conseguire il titolo finale sono fornite dalle linee guida predisposte da questo Ministero con circolare n. 24/2006.

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

- *Vista*

la circolare del MIUR n. 24/2006: “*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*” e in particolare quanto indicato nella “*II parte – Indicazioni operative*”

8. La valutazione

(...) Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati...

L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”. Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione...

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

- Considerato
 - che le istituzioni scolastiche a norma dell'art. 8 del DPR 275/99 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni;
 - che le istituzioni scolastiche sempre a norma dell'art. 8 del DPR 275/99 riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno per il raggiungimento del successo formativo;
 - quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio dell'alunno straniero (D.L.vo 297/1994 - art. 36 L. 40/1998)

- Visto che tali premesse normative dovrebbero orientare le prassi delle Istituzioni Scolastiche si suggerisce:
 - di orientare le prove d'esame scritte verso proposte a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali), che individuino il livello della sufficienza e i livelli successivi;
 - di condurre il colloquio tenendo conto del percorso di apprendimento definito in base alle condizioni di partenza e agli obiettivi conformemente fissati secondo quanto previsto dall’art. 45 del DPR 349/1999 (“*Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana*”) e opportunamente documentati nel “giudizio di idoneità per l’ammissione all’esame...” e nella “relazione finale nella quale sono presentate le attività della classe...” (*par. 4.3 Esami di Stato - CM n. 32 del 14 marzo 2008*)
 - di far sì che il Collegio Docenti adotti tutta la procedura suggerita con apposita delibera.

SI INDICANO ALCUNE PROCEDURE POSSIBILI

Sarebbe opportuno:

- utilizzare prove scritte contenenti anche richieste adeguate ai livelli di conoscenze, competenze e abilità raggiunte dallo studente straniero;
- tener conto del tempo di presenza dello studente in Italia e dei percorsi specifici seguiti nell'apprendimento dell'italiano-L2. Se il tempo di presenza è inferiore ai 5 mesi, gli errori in lingua italiana non si valutano.

1) PROVA SCRITTA DI LINGUA ITALIANA

Si consiglia di:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi) che orali;
- permettere la consultazione del dizionario bilingue.

2) PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

Si consiglia di:

- prevedere nella prova contenuti affrontati, privilegiando i concetti algebrici ed elaborati grafici e strutturando la parte di geometria in modo graduato.

3) PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA

Considerate le competenze accertate nel momento di ingresso dello studente nella scuola italiana, relativamente alla lingua straniera studiata dalla classe; valutato che la lingua studiata è spesso, per gli alunni stranieri, una lingua "terza" veicolata dalla lingua "seconda", si consiglia di:

- prevedere almeno una prova graduata, dove siano presenti alcune richieste adeguate al contenuto conosciuto dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate;
- privilegiare, la comprensione rispetto alla produzione nella definizione dei parametri di accettabilità della prova;
- permettere la consultazione del dizionario bilingue (lingua madre/lingua straniera studiata).

- 1^ lingua straniera:

Possibilità di estendere agli alunni stranieri la norma riguardante i ragazzi privatisti e coloro che si trasferiscono da altra scuola:

Per i candidati privatisti che chiedano di sostenere l'esame di una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola, è prevista la nomina di un *commissario d'esame aggregato*.

Gli alunni che si trasferiscono da altra scuola dove era previsto l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella proposta nella nuova scuola, possono, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere dispensati dal frequentare le lezioni della nuova lingua, con l'obbligo però di sottoporsi, alla fine dell'anno, nella scuola stessa, all'esame sulla lingua di cui avevano iniziato lo studio (Regio Decreto n. 653/1925, art. 18). La dispensa non può essere concessa agli alunni delle prime classi.

Quando in una scuola sia istituito, ai sensi degli artt. 62 e 63 del R.D. 30-04-1924, n. 965, un insegnamento facoltativo di lingua straniera corrispondente a quella di cui aveva iniziato lo studio, l'alunno è tenuto a frequentarne le lezioni, poiché la frequenza di detto insegnamento sostituisce a tutti gli effetti quella dell'insegnamento della lingua o letteratura straniera istituito nell'organico della scuola.

- 2^ lingua straniera:

Nella fase di primo inserimento è possibile che l'alunno straniero sia dispensato dal frequentare le lezioni della seconda lingua straniera, per l'esigenza di focalizzarsi sull'apprendimento dell'Italiano (per l'alunno lingua straniera), ma in una fase successiva gli dovranno essere proposti dei contenuti minimi anche per la seconda lingua straniera.

4) COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell'alunno. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole sottocommissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate. (*comma 4.3.3 della CM n. 32 del 14 marzo 2008*)

Si consiglia di:

- di concordare con lo studente alcuni argomenti e contenuti per le diverse discipline;
- fruire, quando è possibile, dell'intervento di docenti competenti nella lingua straniera conosciuta dall'alunno e/o mediatori.

5) PROVA NAZIONALE

Rispetto a quanto indicato nella stessa *CM n. 32/2008 - par. 4.3.2 Prova nazionale – comma a*

Finalità

La prova standardizzata all'interno dell'esame di Stato è un'opportunità per l'arricchimento della qualità della valutazione degli alunni. La citata direttiva prevede che la prova concorra ad integrare gli elementi di valutazione degli alunni, aiutando a verificarne i livelli di apprendimento.

a nostro parere si evidenziano alcuni elementi di criticità, anche rispetto a quanto affermato dalla stessa CM al *punto 5 - comma c* (già richiamato all'inizio delle presenti indicazioni):

a) Percorsi di apprendimento differenziati/valutazione differenziata/Prova standardizzata

- Che senso ha sottoporre una prova standardizzata ad alunni impegnati in percorsi di apprendimento individualizzati/differenziati? Quali elementi di valutazione permetterà di raccogliere? Quale verifica dei livelli di apprendimento?
- Per l'alunno abituato a compiti adeguati al suo livello/percorso, ad un rapporto di fiducia/sostegno da parte dell'insegnante, non si conseguirà il risultato di esporlo ad un senso di inadeguatezza personale e di sfiducia...?

b) Prova standardizzata/Livelli di competenza linguistica (QCER delle lingue)

- Che senso ha sottoporre una prova standardizzata in presenza di "una programmazione mirata sui bisogni reali"? Non avrebbe avuto più significato e prodotto elementi utili predisporre prove mirate/differenziate secondo quanto indicato nei livelli di competenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue?

Alla pagina http://www.invalsi.it/EsamiDiStato/pagine/faq_2.php si precisa:

Per gli alunni stranieri la prova nazionale è obbligatoria? È prevista una prova differenziata?

Gli alunni stranieri devono svolgere la prova nazionale; sarà poi la commissione a decidere i criteri di incidenza e di peso della prova sulla valutazione complessiva.

Si consiglia di:

- definire peso/incidenza della prova in modo da non penalizzare lo studente con livello di competenza linguistica inferiore a quello richiesto dalla prova nazionale;



- “sostenere” lo studente con azioni di “facilitazione” che riducano il senso di inadeguatezza: lettura del testo della prova da parte di un insegnante, lettura/ riformulazione delle domande in un linguaggio più semplice...

(*) L'eventuale risultato negativo della misurazione delle prove scritte non preclude necessariamente il buon esito dell'esame, in quanto

Il giudizio finale terrà conto dei giudizi sintetici espressi sulle singole discipline, sulle attività opzionali/facoltative, sul comportamento e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate. *(par. 4.3 della CM n. 32 del 14 marzo 2008)*



**Sportello - Scuola
per l'integrazione degli alunni stranieri
e per l'educazione interculturale**

Bergamo - Trescore - Caravaggio - Chiuduno -
Bariano - Costa Volpino - Ponte Nossola/Albino - Verdellino
- Ponte San Pietro